



Sent.9/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 4037/PC del registro di Segreteria, promosso dalle sigg. Omissis OMISSIS, c.f. OMISSIS, nata a Omissis il Omissis e residente a Omissis in via Omissis , n. Omissis e Omissis OMISSIS, c.f. OMISSIS , nata a Omissis il Omissis e residente a Omissis in via Omissis , n. Omissis entrambe eredi della defunta sig.ra Omissis Omissis , c.f. OMISSIS ed entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Mancini, c.f. MNCFNC51T12B519D, e Antonino Mancini, c.f. MNCNNN85A22B519U, presso il cui studio legale eleggono domicilio a Campobasso, p.zza Vittorio Emanuele II, n. 9; i difensori richiedono di ricevere comunicazioni e notificazioni al fax 0874-411013 ovvero agli indirizzi pec antonio@pec.manciniavvocati.it e francesco@pec.manciniavvocati.it;

contro

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Gestione dipendenti pubblici, in persona del legale rappresentante p.t., via Ciriaco De Mita, n. 21 a Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Testa (C.F. TSTNNL68B58Z133Q - PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del 21/07/2015, rep. 80974/21569, per notar Paolo Castellini di Roma, con

la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11.

Visti il ricorso introduttivo, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, depositato telematicamente in data 17/9/2024, le sigg. Omissis Omissis , eredi della sig.ra Omissis Omissis, hanno adito la Sezione per il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere i ratei arretrati sul trattamento cd. di vedovanza riconosciuto al proprio dante causa con decorrenza dal 9/2/2021, giusta comunicazione Inps dell'11/10/2021.

Hanno riferito altresì di essersi rivolte, prima dell'instaurazione del presente giudizio, al Comitato di Vigilanza Inps per la Gestione Dipendenti Pubblici poiché – deceduta la propria madre in data Omissis – non avevano ottenuto risposta in merito alle richieste di arretrati. Hanno allegato, in proposito, alcuni passaggi di un carteggio telematico intercorso con funzionari dell'Istituto.

Constatata la mancata tempestiva definizione del ricorso amministrativo, hanno proposto il ricorso oggi in discussione *“per fare accertare il proprio diritto al trattamento di famiglia con gli arretrati dal 2016 e, per l'effetto, di fare condannare il resistente alla erogazione della prestazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”*.

Citando precedenti giurisprudenziali, contabili e di legittimità, hanno richiesto *“l'accoglimento del ricorso con decorrenza dal mese di febbraio 2016, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla data della domanda e fino alla*

sussistenza dei requisiti legittimanti”.

Hanno concluso chiedendo di *“accertare il [proprio] diritto [...] a percepire gli arretrati dell' Assegno per il Nucleo Familiare quali eredi della sig.ra Omissis Omissis, titolare della pensione di reversibilità cat. (OMISSIS) n.(OMISSIS) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento del suo stato invalidante (OMISSIS) ed in ogni caso nei limiti della prescrizione quinquennale (09.02.2016) e per l'effetto, condannare l'INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale al pagamento in loro favore di Euro 52,91 mensili e dunque Euro 3.174,60 o altra ritenuta di giustizia; - condannare il convenuto alla liquidazione delle connesse provvidenze economiche con la decorrenza indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.*

Con comparsa trasmessa a mezzo deposito telematico del 7/2/2025, si è costituito l'Istituto previdenziale, allegando cedolino di liquidazione degli emolumenti oggetto di giudizio e richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Ha sostenuto, quanto alla regolazione delle spese, che *“Le attuali parti ricorrenti – né in sede di ricorso al Comitato né in altra sede - hanno mai comunicato all'INPS le coordinate bancarie cosa che dietro richiesta dell'INPS, hanno fatto solo in data 13/1/2015”* ed ha pertanto richiesto la compensazione delle spese del presente giudizio. La domanda di compensazione, nella tesi del resistente, troverebbe inoltre ragione *“nel limite della prescrizione quinquennale del diritto azionato (con la domanda principale è stato chiesto il riconoscimento del diritto dal mese successivo quello del riconoscimento dello stato invalidante, OMISSIS), con soccombenza della controparte sul punto (e, dunque, soccombenza virtuale reciproca)”.*

Ha concluso chiedendo di “*dichiarare integralmente cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese*”.

All’udienza del 19/2/2025, sono comparsi gli avv.ti Antonella Testa per l’Inps ed Antonino Mancini, anche in sostituzione dell’avv. Francesco Mancini, per le ricorrenti.

Considerato in

DIRITTO

Poiché l’Istituto ha versato alle ricorrenti le somme da queste reclamate, entrambe le parti hanno concordato sull’avvenuta cessazione della materia del contendere. Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Come è noto, la dichiarazione di estinzione, al titolo appena descritto, non esime dalla regolazione delle spese del giudizio.

Valorizzando l’avvenuta erogazione delle spettanze, la condotta delle ricorrenti nonché la ritenuta soccombenza virtuale reciproca, l’Istituto previdenziale ne richiede la compensazione.

Ritiene in particolare che sia stato scarsamente diligente, da parte delle sigg. Omissis, omettere l’indicazione delle proprie coordinate bancarie nelle richieste e nel ricorso amministrativo.

Ritiene altresì che le ricorrenti – avendo richiesto la corresponsione dei ratei dal giorno di maturazione del diritto (OMISSIS), e non già dall’ultimo giorno a ritroso del termine prescrizione – sarebbero risultate su questo punto soccombenti, dacché la corresponsione degli arretrati è stata riconosciuta entro il quinquennio prescrizione.

La tesi non è condivisibile. Risulta infatti che l’Istituto abbia attivato il procedimento di liquidazione degli arretrati solo dopo l’instaurazione del

presente giudizio e che alla richiesta delle coordinate bancarie, formulata *“nelle vie brevi”* dall’Istituto, le ricorrenti abbiano dato riscontro con pec del 13/1/2025, mentre l’estratto del provvedimento di liquidazione allegato dall’Inps testimonia che alla liquidazione stessa si è provveduto ancora solo in data 5/2/2025. D’altra parte, diversamente da quanto accade per i rapporti commerciali, è solo con la liquidazione che viene in rilievo, nel procedimento di spesa pubblica, il dato bancario per l’ordinazione ed il pagamento.

Analogamente, non può ritenersi la soccombenza neanche parziale delle ricorrenti. Malgrado la formulazione delle conclusioni del ricorso possa apparire onnicomprensiva (*“accertare il diritto delle ricorrenti a percepire gli arretrati dell'Assegno per il Nucleo Familiare [...] con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento del suo stato invalidante (OMISSIS) ed in ogni caso nei limiti della prescrizione quinquennale (09.02.2016)”*), soccorre – nell’individuazione del *petitum* sostanziale – non soltanto il tenore argomentativo generale dell’atto, che inequivocabilmente fa riferimento alla volontà di rispettare i limiti del quinquennio prescrizionale, ma anche la quantificazione numerica della pretesa, che le ricorrenti hanno limitato alla somma di euro 3.174,60, con l’ulteriore precisazione che a tale ammontare esse sono addivenute mediante la moltiplicazione della quota mensile pari ad euro 52,91.

Poiché $(3.174,60 \div 52,91) \div 12 = 5$, è chiaro che la pretesa avanzata dalle sig.re Omissis è inequivocabilmente limitata ai ratei arretrati entro il quinquennio prescrizionale a ritroso dalla data di presentazione della domanda. Ed in questi limiti, con gli interessi, è stata riconosciuta dall’Istituto resistente.

Ne consegue che vanno liquidate, a favore delle sigg. Omissis, le spese di giudizio come chiarite in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, Giudice Monocratico delle pensioni disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Condanna l'Inps al rimborso, in favore delle ricorrenti, delle spese legali che si liquidano in euro 500,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 19/2/2025.

Il giudice

Luigia Iocca

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 28 febbraio 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*